



Secondo l'avvocato generale Cruz Villalón la direttiva sulla conservazione dei dati è incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali

Egli propone tuttavia di sospendere gli effetti della constatazione di invalidità per consentire al legislatore dell'Unione di adottare, entro un lasso di tempo ragionevole, i provvedimenti necessari per porre rimedio all'invalidità constatata

Nelle sue conclusioni in data odierna l'avvocato generale Pedro Cruz Villalón considera che la **direttiva** sulla conservazione dei dati ¹ **è nel suo complesso incompatibile con il requisito**, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **secondo cui qualsiasi limitazione dell'esercizio di un diritto fondamentale deve essere prevista dalla legge**.

Secondo l'avvocato generale **la direttiva costituisce un'ingerenza grave nel diritto fondamentale dei cittadini al rispetto della vita privata**, istituendo un obbligo per i fornitori di servizi di comunicazioni telefoniche o elettroniche di raccogliere e conservare i dati sul traffico e sull'ubicazione di tali comunicazioni².

L'avvocato generale sottolinea al riguardo che l'utilizzo dei dati può consentire una mappatura tanto fedele quanto esaustiva di una parte importante dei comportamenti di una persona rientranti strettamente nell'ambito della sua vita privata, se non un ritratto completo e preciso della sua identità privata. Esiste, peraltro, un rischio elevato che i dati conservati siano utilizzati a fini illeciti, potenzialmente lesivi della vita privata, oppure, più in generale, fraudolenti o malevoli. Tali dati non sono conservati infatti dalle pubbliche autorità, né sotto il controllo diretto di queste, ma dai fornitori stessi dei servizi di comunicazione elettronica. Inoltre, la direttiva non prevede che i dati debbano essere conservati nel territorio di uno Stato membro. Essi possono di conseguenza essere accumulati in luoghi imprecisati del ciber spazio.

In considerazione di tale ingerenza grave la direttiva avrebbe dovuto, anzitutto, stabilire i principi fondamentali che dovevano regolare la definizione delle garanzie minime inquadrate l'accesso ai dati raccolti e conservati e l'utilizzo di questi ³.

¹ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

² E non invece il loro contenuto, ossia le informazioni comunicate stesse.

³ Ad esempio, era compito del legislatore dell'Unione, in particolare, di orientare la descrizione delle attività criminali atte a giustificare l'accesso delle autorità nazionali competenti ai dati raccolti e conservati con un grado di precisione che andasse oltre l'espressione «reati gravi». Sarebbe stato necessario che esso indirizzasse la normativa degli Stati membri in materia di autorizzazione dell'accesso ai dati raccolti e conservati, riservando tale accesso se non alle sole autorità giudiziarie, quantomeno ad autorità indipendenti o, altrimenti, subordinando qualsiasi richiesta di accesso al controllo da parte di autorità giudiziarie o di autorità indipendenti, e che esso imponesse un esame caso per caso delle domande di accesso al fine di limitare i dati comunicati allo stretto necessario. Ci si poteva altresì attendere che esso ponesse come principio la possibilità per gli Stati membri di prevedere eccezioni all'accesso ai dati conservati in talune circostanze eccezionali, o anche condizioni più rigorose d'accesso nei casi in cui quest'ultimo può ledere i diritti fondamentali garantiti dalla Carta, come nell'ambito del diritto al segreto medico. Il legislatore dell'Unione avrebbe dovuto introdurre il principio dell'obbligo per le autorità nazionali autorizzate ad accedere ai dati, da un lato, di cancellarli una volta cessata la loro utilità e, dall'altro, di informare le persone interessate di tale accesso, quantomeno a posteriori, una volta eliminato il rischio che tale informazione possa pregiudicare l'efficacia delle misure che giustificano l'impiego dei dati di cui trattasi.

Orbene la direttiva – che peraltro non disciplina l'accesso ai dati raccolti e conservati, né il loro utilizzo – rimanda agli Stati membri il compito di definire e istituire tali garanzie. Così facendo la direttiva non rispetta l'obbligo, previsto dalla Carta, secondo cui qualsiasi limitazione dell'esercizio di un diritto fondamentale deve essere prevista dalla legge. Tale requisito va infatti oltre un criterio puramente formale. Il legislatore dell'Unione, infatti, nell'adottare un atto che, come nel caso della direttiva sulla conservazione dei dati⁴, impone obblighi che costituiscono gravi ingerenze nei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, deve assumersi la propria parte di responsabilità stabilendo quantomeno i principi che devono presiedere alla definizione, alla fissazione, all'applicazione e al controllo del rispetto di tali garanzie. È proprio tale inquadramento che permette di valutare la portata che comporta in concreto tale ingerenza nel diritto fondamentale e che può pertanto rendere quest'ultima tollerabile o meno dal punto di vista costituzionale.

L'avvocato Cruz Villalón considera inoltre **la direttiva sulla conservazione dei dati incompatibile con il principio di proporzionalità⁵ in quanto essa impone agli Stati membri di garantire che i dati siano conservati per un periodo la cui durata massima⁶ è fissata in due anni.**

Egli ritiene che tale direttiva persegua un fine ultimo perfettamente legittimo, ossia garantire la disponibilità dei dati raccolti e conservati al fine di accertare, indagare e perseguire reati gravi e che essa possa essere considerata adeguata nonché, fatte salve le garanzie di cui deve essere munita, necessaria alla realizzazione di tale obiettivo ultimo.

Nondimeno, l'avvocato generale non ha rinvenuto, nelle diverse prese di posizione sottoposte alla Corte a sostegno della proporzionalità della durata del periodo di conservazione dei dati, nessuna giustificazione sufficiente perché il periodo di conservazione dei dati che gli Stati membri devono fissare non possa restare entro **un limite inferiore a un anno.**

Per quanto riguarda gli effetti nel tempo dell'invalidità constatata, l'avvocato generale propone, dopo aver ponderato i diversi interessi presenti nella specie, di sospendere gli effetti della constatazione dell'invalidità della direttiva per dar tempo al legislatore dell'Unione di adottare le misure necessarie per porre rimedio all'invalidità accertata, restando inteso che tali misure devono essere adottate entro un lasso di tempo ragionevole.

Egli rileva, da un lato che non vi sono dubbi circa la rilevanza e anche l'urgenza degli obiettivi ultimi della restrizione dei diritti fondamentali di cui trattasi. Dall'altro, i motivi di invalidità constatati sono di natura particolare. Da una parte, la direttiva è invalida per effetto della mancanza di inquadramento sufficiente delle garanzie disciplinanti l'accesso ai dati raccolti e conservati e il loro impiego (qualità della legge), a cui tuttavia può essere stato posto rimedio nell'ambito delle misure di trasposizione adottate dagli Stati membri. Dall'altro, come risulta dagli elementi forniti alla Corte, gli Stati membri si sono generalmente avvalsi con moderazione delle loro competenze per quanto attiene alla durata massima del periodo di conservazione dei dati.

Le conclusioni in data odierna sono presentate nell'ambito di due procedimenti pregiudiziali iniziati, rispettivamente, dalla High Court of Ireland (Irlanda) e dal Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria).

La High Court deve dirimere una controversia tra Digital Rights Ireland Ltd, società a responsabilità limitata il cui scopo statutario è di promuovere e tutelare i diritti civili e i diritti dell'uomo, in particolare nel campo delle moderne tecnologie di comunicazione, e le autorità irlandesi. Nell'ambito di tale controversia la Digital Rights, che dichiara di essere proprietaria di un telefono portatile, sostiene che le autorità irlandesi hanno illegittimamente trattato, conservato e controllato i dati relativi alle sue comunicazioni.

⁴ A tal proposito l'avvocato generale sottolinea che la direttiva sulla conservazione dei dati non è una direttiva che si limita ad armonizzare disposizioni invariabilmente adottate da tutti gli Stati membri, ma istituisce essa stessa un obbligo di conservazione dei dati.

⁵ Quale sancito dalla Carta. Peraltro l'avvocato generale esamina la direttiva anche alla luce del principio di proporzionalità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea.

⁶ La direttiva prevede, peraltro, che la durata minima del periodo di conservazione non possa in nessun caso essere inferiore a sei mesi.

Il Verfassungsgerichtshof deve pronunciarsi su tre ricorsi proposti, rispettivamente, dal governo del Land della Carinzia, dal sig. Michael Seitlinger e da 11 130 ricorrenti, i quali sostengono che la legge austriaca sulle telecomunicazioni è contraria alla costituzione austriaca.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ □ (+32) 2 2964106